



## COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 139 del 30/06/2021

**Oggetto:** ISTITUZIONE DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **21:00**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome			Pr.	As.
1.	<b>BERETTA Gian Paolo</b>	<b>Sindaco</b>	X	
2.	<b>BERNARDI Giuseppe</b>	<b>Assessore</b>	X	
3.	<b>BODINO Anna</b>	<b>Assessore</b>	X	
4.	<b>GOLETTA Paolo</b>	<b>Assessore</b>	X	
5.	<b>MONACO Alessandro</b>	<b>Assessore</b>	X	
6.	<b>ROBBIONE Roberta</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	
Totale			6	0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Piemonte, a partire dal 2006, ha sostenuto con risorse regionali la costituzione di agenzie sociali per la locazione, intese come sportelli comunali finalizzati a favorire la sottoscrizione di contratti a canone concordato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 16-362 del 29 settembre 2014, successivamente integrata con D.G.R. 36-1750 del 13/07/2015, sono state dettate le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto; in particolare, nell'allegato B) alla predetta deliberazione, sono stati individuati indirizzi e criteri per le Agenzie sociali per la locazione (ASLO), sono stati precisati i requisiti di accesso e i limiti di reddito dei richiedenti ed è stato stabilito il dimensionamento dei contributi concedibili;
- con DGR n. 21-8447 del 22/02/20219 la Regione ha inserito il comune di Borgo San Dalmazzo tra i comuni classificati ad "alto disagio abitativo";
- l'accesso alla misura regionale che permette la costituzione delle Agenzie Sociali per la Locazione, inizialmente limitato ai Comuni A.T.A. (Alta Tensione Abitativa), di cui Borgo San Dalmazzo non fa parte, è stato successivamente consentito anche ai Comuni classificati ad "alto disagio abitativo" su base volontaria, di cui alla nota prot. 92 del 22/11/2019;
- in attuazione della L. 431/98 e del D.M. Lavori Pubblici 30/12/2002, in data 17 giugno 2021 presso il Comune di Borgo San Dalmazzo è stato sottoscritto l'accordo territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, sulla cui base è applicabile il contratto di locazione abitativa agevolata, c.d. contratto concordato, ai sensi della L. 431/98, articolo 2, comma 3, e che questo tipo di contratto è l'unico utilizzabile dall'Agenzia sociale per la locazione;

Vista la legge regionale n. 18 del 9/04/2019 "Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa";

Visto il verbale della DGR n.5 – 686 del 17/12/2019 che ha stabilito i criteri per il riparto delle risorse anno 2019 e i criteri di prima applicazione della l. r. 9/04/2019 n. 18, assegnando a Borgo San Dalmazzo 12.000,00 €;

Visto il verbale della DGR n. 10-2565 del 18/12/2020 che ha stabilito il riparto delle risorse per l'anno 2020, assegnando a Borgo San Dalmazzo 12.000,00 € e ha ampliato la platea di beneficiari alla categoria dei genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o dell'accordo, non abbiano la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari;

Precisato che con nota prot. PEC 9506 del 4/05/2021 questo Comune ha aderito formalmente alla misura ASLo anche per l'anno in corso;

Ritenuto pertanto di adottare, uniformemente agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale con le sopra richiamate deliberazioni, i criteri e gli indirizzi funzionali all'istituzione dell'Agenzia Sociale per la Locazione del Comune di Borgo San Dalmazzo e all'erogazione dei relativi contributi economici, come riportati nell'allegato disciplinare;

Evidenziato che lo sportello A.S.Lo. di Borgo San Dalmazzo sarà collocato presso il servizio politiche sociali di questo Comune e opererà avuto riguardo alle seguenti finalità:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta sul mercato privato della locazione;
- diffondere la cultura e l'applicazione dei contratti a canone concordato, in conformità all'Accordo territoriale locale siglato dalle organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998;
- sostenere l'attivazione di strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione ai proprietari;
- erogare contributi a favore di locatari e inquilini destinati a facilitare la mobilità abitativa;
- acquisire informazioni sull'andamento del mercato privato delle locazioni, attivando tavoli di consultazione e coordinamento degli intermediari immobiliari;
- svolgere un ruolo di mediazione tra le parti sociali;

Considerato che i Comuni, fermo restando i suindicati requisiti e criteri di accesso alle Agenzie Sociali per la Locazione definiti dalla Regione Piemonte, in relazione alle risorse limitate, possono esclusivamente introdurre, quale unico criterio di gradualità nell'erogazione dei contributi, il principio allocativo del maggior bisogno.

DATO ATTO che, la Regione Piemonte, con DGR n. 10-2565, allegato A, ha provveduto a definire:

A) i requisiti di accesso alla misura dell'ASLO, di seguito elencati:

1. cittadinanza italiana o di un Paese dell'unione europea o per coloro non appartenenti all'unione europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **26.000 euro**;
3. residenza anagrafica o attività lavorativa **da almeno un anno nel Comune** sede di agenzia o nei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, previo accordo tra i comuni;
4. non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, dei diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
5. per i giovani di età inferiore ai 35 anni che intendono costituire un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che deve rispettare il limite previsto;

6. genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari.

B) un sistema di incentivi UNA TANTUM a fondo perduto definiti come segue:

1. contributo a fondo perduto per i locatari così definito:

- otto mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro;
- sei mensilità del canone per locatari con ISEE da 6.400,01 fino a 10.600,00 euro;
- quattro mensilità del canone per locatari con ISEE da 10.600,01 fino a 26.000,00 euro;

2. contributo a fondo perduto per i proprietari dell'immobile concesso in locazione così definito:

- 1.500 euro per contratto di durata 3 anni +2
- 2.000 euro per contratto di durata 4 anni +2
- 2.500 euro per contratto di durata 5 anni +2
- 3.000 euro per contratto di durata 6 anni +2

I contributi cui alle lett. a) e b) possono essere liquidati anche in più soluzioni; i contributi di cui alla lett. a) possono essere liquidati direttamente dal Comune al proprietario sulla base di apposita delega rilasciata dal richiedente beneficiario. Il contributo può essere eventualmente replicato solo alla regolare scadenza del contratto di locazione.

C) disposizioni di prima attuazione L.R. 18/2019:

La misura è prevista esclusivamente per i mutuatari

- la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che hanno istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell'articolo 2 della L. n. 244/2007;
- per i quali, al termine del limite massimo di interruzione del pagamento delle rate del mutuo fondiario con agevolazioni per la "prima casa", permangono le situazioni che incidono negativamente sulla situazione del nucleo anagrafico;

Specificando che i criteri per l'erogazione di questo contributo sono definiti in coerenza con i criteri A.S.Lo., essendo le risorse le stesse, da utilizzarsi per entrambe le misure. In particolare:

1. cittadinanza italiana o di un paese dell'unione europea o per coloro non appartenenti all'unione europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **26.000 euro**;
3. residenza anagrafica o attività lavorativa **da almeno un anno nel Comune** sede di A.S.Lo. o nei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, previo accordo tra i Comuni;
4. non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, dei diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su ulteriori immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
5. l'immobile oggetto del mutuo prima casa **non** deve avere le caratteristiche **dell'abitazione di lusso** (DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 e categorie catastali A1, A8, A9); la superficie massima dell'abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare metri quadrati 95;
6. il **valore iniziale** del mutuo per l'acquisto della prima casa non può superare l'importo di **euro 100.000,00**.

D) Il contributo a fondo perduto per i mutuatari è così definito:

- dodici rate mensili per mutuatari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro;
- nove rate mensili per mutuatari con ISEE da 6.400,01 fino a 10.600,00 euro;
- sei rate mensili per mutuatari con ISEE da 10.600,01 fino a 26.000,00 euro;

Il contributo è liquidato al termine del periodo di interruzione del pagamento delle rate di mutuo concessa dall'istituto di credito, è liquidato a rimborso, previa dimostrazione della regolare ripresa del pagamento della prima rata successiva all'interruzione. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia di mutui per l'acquisto della prima casa.

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario definire le modalità dettagliate per:

- a) l'individuazione dei beneficiari;
- b) l'erogazione dei contributi;
- c) i rapporti tra Agenzia Sociale - proprietario – inquilino.

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. Di dichiarare la premessa parte integrante ed essenziale del presente dispositivo;
2. Di istituire l'Agazia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.) del Comune di Borgo San Dalmazzo, mediante l'attivazione di uno sportello presso il servizio politiche sociali, la cui finalità principale è quella di favorire la mobilità abitativa promuovendo la sottoscrizione di contratti a canone concordato, inferiore al libero mercato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998, mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale;
3. Di dare atto che l'Agazia Sociale per la Locazione si occuperà altresì di mettere in atto le disposizioni in materia di sostegno ai mutui sulla prima casa prevista dalla L.R. 18 del 9/04/2019;
4. Di approvare il disciplinare riportante i criteri, i requisiti per l'accesso ai contributi e le modalità di erogazione, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (all. A);
5. Di incaricare l'Assessore alle Politiche Sociali e il Responsabile *pro tempore* per il Servizio Politiche sociali o suo delegato dell'istruttoria e della valutazione delle domande che verranno presentate allo sportello A.S.Lo.;
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Politiche Sociali all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per i successivi adempimenti connessi alla funzionalità dell'Agazia Sociale per la Locazione del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Di dichiarare con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo) \*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( TOCCI Dr. Giuseppe) \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **ART. 1 – OGGETTO**

1) È istituita presso il Comune di Borgo San Dalmazzo l'Agencia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.), nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 10-2565 del 18/12/2020, intesa come sportello comunale volto a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione privata e per rispondere al problema del disagio abitativo riferito a famiglie vulnerabili nella sfera abitativa.

## **Art. 2 – FINALITÀ**

1) L'Agencia opera con le seguenti finalità:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta sul mercato privato della locazione;
- diffondere la cultura e l'applicazione dei contratti a canone concordato ai sensi dell'Accordo territoriale locale siglato dalle organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998;
- sostenere l'attivazione di strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione ai proprietari;
- erogare contributi a favore di locatari ed inquilini destinati a facilitare la mobilità abitativa;
- svolgere attività di orientamento ed accompagnamento dei potenziali conduttori;
- acquisire informazioni sull'andamento del mercato privato delle locazioni, attivando tavoli di coordinamento degli intermediari immobiliari;
- svolgere un ruolo di mediazione tra le parti sociali;
- applicare le disposizioni previste dalla L.R. 18/2019 di intervento a sostegno dei mutuatari in difficoltà.

## **Art. 3 – ORGANIZZAZIONE**

1) L'Agencia Sociale per la Locazione del Comune di Borgo San Dalmazzo opera presso il servizio politiche sociali mediante personale dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo.

2) I servizi dell'Agencia sono accessibili previa presentazione di specifiche domande redatte sulla modulistica predisposta dal Comune, ovvero previo appuntamento da concordarsi col personale addetto.

3) L'Agencia opera a livello comunale a favore di persone residenti e per immobili ubicati nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

4) L'Agencia si avvale del nucleo di valutazione delle istanze, composto dall'Assessore alle Politiche Sociali e dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali o suo delegato, il quale, ricorrendo alla consultazione dei servizi sociali territoriali, laddove necessario, verifica i requisiti di accesso ai contributi, ne determina l'entità e le modalità di erogazione, concordandole con gli stessi beneficiari.

## **Art. 4 – CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA STIPULA DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO**

### **4.1 CONTRIBUTI EROGATI DALL'AGENZIA**

1) L'Agencia eroga contributi finalizzati esclusivamente alla stipula di contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'Accordo territoriale locale siglato dalle organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.

2) I contributi erogati rientrano nella seguente tipologia di intervento economico:

A. pagamento mensilità canoni di locazione;

B. pagamento caparra/ cauzione per stipula contratto di locazione a canone concordato;

C. rimborso spese per stipula contratto (bollo, registrazione, compensi dovuti alle organizzazioni di categoria per la stipula di contratti a canone concordato);

D. rimborso spese di intermediazione immobiliare;

E. rimborso spese per eventuale trasloco e attivazione utenze.

3) I contributi sopra indicati sono erogati, a fondo perduto, entro i limiti sotto indicati.

<b>Tipo di contributo</b>	<b>Importo massimo del contributo</b>	<b>ISEE conduttore<sup>1</sup></b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Destinatario della liquidazione</b>	
pagamento mensilità canoni di locazione	Otto mensilità	Inferiore o uguale a 6.400,00 €	Inquilino (con compartecipazione del 50% del canone)	Proprietario	
	Sei mensilità	Compreso tra 6.400,01 € e 10.600,00 €			
	Quattro mensilità	Compreso tra 10.600,01 € e 26.000,00 €			
versamento cauzione/caparra per stipula contratto di locazione a canone concordato	Tre mensilità	Inferiore a 10.600,01 €	Inquilino	Proprietario	
rimborso spese per stipula contratto	200,00 €	Inferiore a 10.600,01 €	Inquilino e proprietario	Rimborso a chi ha sostenuto la spesa	
rimborso spese di intermediazione immobiliare	Una mensilità + IVA	Inferiore a 10.600,01 €	Inquilino	Agenzia di intermediazione	
rimborso spese per eventuale trasloco e attivazione utenze	500,00 €	Inferiore a 10.600,01 €	Inquilino	Rimborso all'inquilino	
pagamento di ulteriori mensilità del canone	Contratto 3+2 anni	1.500,00 €	Inferiore o uguale a 6.400,00 €	Inquilino (con compartecipazione del 50% del canone)	Proprietario
	Contratto 4+2 anni	2.000,00 €			
	Contratto 5+2 anni	2.500,00 €			

<sup>1</sup> I valori corrispondono ai limiti ISEE individuati con Deliberazione della Giunta Regionale n.10-2565/2020. Essi varieranno, senza necessità di alcun atto amministrativo di adeguamento del presente disciplinare, in base alle modificazioni disposte con successive deliberazioni regionali.

	Contratto 6+2 anni	3.000,00 €			
--	-----------------------	---------------	--	--	--

4) L'attivazione degli interventi e i relativi importi verranno esattamente determinati dal nucleo di valutazione comunale, sulla base della disponibilità economica su base annua, nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati e secondo il criterio del maggior bisogno in cui versa il nucleo familiare.

#### 4.2 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1) I proprietari degli immobili non possono avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il conduttore contraente, come definiti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

2) I conduttori degli immobili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza Italiana o di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;

b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 26.000,00**;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa da **almeno un anno nel Comune** di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla data di presentazione della domanda;

d) non titolarità da parte del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare, di diritti di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3 (alloggi di tipo economico), ubicati sul territorio della provincia di residenza;

e) non essere titolari, il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, di alloggio di edilizia sociale in locazione sul territorio nazionale;

3) Per **i giovani** di età inferiore a 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine e per le **vittime di violenza** i requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riferiti al nucleo costituendo;

4) I **genitori legalmente separati o divorziati** che, per effetto della sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari;

#### 4.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Gli incentivi e i contributi di cui all'art. 4 verranno assegnati sino ad esaurimento dei fondi disponibili a bilancio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fermo restando il principio allocativo del maggior bisogno;

2) I contributi saranno erogati soltanto a fronte di presentazione al Comune di copia dei contratti di locazione di un'unità immobiliare a canone concordato regolarmente registrati, nonché di altra eventuale documentazione utile ai fini della definizione del procedimento;

3) L'erogazione dei contributi è disposta ad avvenuta sottoscrizione di un apposito accordo tra il Comune di Borgo San Dalmazzo, il proprietario dell'unità immobiliare e l'inquilino, disciplinante impegni e obblighi reciproci in relazione al contratto di locazione stipulato;

4) I contributi per il pagamento delle mensilità del canone di locazione sono erogati in più soluzioni, direttamente ai proprietari, a fronte di una compartecipazione minima dell'inquilino non inferiore al 50%. Il contributo complessivo assegnato dal Comune a valere sui canoni di locazione sarà, pertanto, ripartito su un numero di mensilità del canone commisurate alla quota mensile pagata direttamente dall'inquilino;



5) Nel caso in cui venga versata una cauzione al proprietario da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo, questi è tenuto a restituirla al Comune stesso al termine del contratto d'affitto;

6) Il contributo non può essere ripetuto, per i proprietari, sulla medesima unità immobiliare e, per gli inquilini, in capo al medesimo beneficiario o ad altri componenti del nucleo familiare, se non alla regolare scadenza del contratto di locazione;

7) Il contributo non può essere erogato nel caso in cui i potenziali beneficiari abbiano già percepito altri fondi a sostegno del pagamento dell'affitto nella stessa annualità in cui presentano istanza.

## **Art. 5 - CONTRIBUTI PER I MUTUATARI**

### **5.1 CONTRIBUTI EROGATI DALL'AGENZIA**

Il contributo a fondo perduto per i mutuatari è così definito:

- dodici rate mensili per mutuatari con ISEE inferiore a 6.400,00 euro;
- nove rate mensili per mutuatari con ISEE da 6.400,01 fino a 10.600,00 euro;
- sei rate mensili per mutuatari con ISEE da 10.600,01 fino a 26.000,00 euro.

### **5.2 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

La misura è prevista esclusivamente per i mutuatari

- la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che hanno istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell'articolo 2 della L. n. 244/2007;
- per i quali, al termine del limite massimo di interruzione del pagamento delle rate del mutuo fondiario con agevolazioni per la "prima casa", permangono le situazioni<sup>2</sup> che incidono negativamente sulla situazione del nucleo anagrafico;
- cittadinanza italiana o di un paese dell'unione europea o per coloro non appartenenti all'unione europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **26.000 euro**;
- residenza anagrafica o attività lavorativa **da almeno un anno nel Comune** di Borgo San Dalmazzo;
- non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, dei diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su ulteriori immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

---

<sup>2</sup> Si intendono con riferimento al comma 479 L. 244/2007: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

- l'immobile oggetto del mutuo prima casa **non** deve avere le caratteristiche **dell'abitazione di lusso** (DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 e categorie catastali A1, A8, A9); la superficie massima dell'abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare **metri quadrati 95**;
- il **valore iniziale** del mutuo per l'acquisto della prima casa non può superare l'importo di **euro 100.000,00**.

### 5.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Gli incentivi e i contributi di cui all'art. 5 vengono assegnati sino ad esaurimento dei fondi disponibili a bilancio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fermo restando il principio allocativo del maggior bisogno;

2) I contributi sono erogati soltanto a fronte di presentazione al Comune di copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti, dell'avvenuto pagamento delle rate del mutuo, nonché di altra eventuale documentazione utile ai fini della definizione del procedimento;

3) L'erogazione dei contributi è disposta ad avvenuta sottoscrizione di un apposito accordo tra il Comune di Borgo San Dalmazzo e il richiedente, disciplinante impegni e obblighi reciproci in relazione al contributo richiesto;

4) Il contributo è liquidato al termine del periodo di interruzione del pagamento delle rate di mutuo concessa dall'istituto di credito, è liquidato a rimborso, previa dimostrazione della regolare ripresa del pagamento della prima rata successiva all'interruzione e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia di mutui per l'acquisto della prima casa.

### Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Le domande di contributo potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo, scaricabile dal sito internet, area amministrativa, ufficio servizi alla persona, sezione modulistica.

2) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

CONTRIBUTI ART.4	CONTRIBUTI ART. 5
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e, ove ricorra, regolare titolo di soggiorno in corso di validità;	
autocertificazione del valore ISEE in corso di validità;	
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, da compilarsi su apposito modulo predisposto dal Comune;	
	la documentazione comprovante la situazione di interruzione del pagamento delle rate di mutuo concessa dall'istituto di credito con le modalità di cui al DM 132 del 21 giugno 2010 e il persistere delle situazioni <sup>3</sup> che hanno inciso negativamente sulla condizione del nucleo anagrafico;

<sup>3</sup> Si intendono con riferimento al comma 479 L. 244/2007: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

ulteriore documentazione attestante l'eventuale presenza di requisiti specifici che determinino la condizione di difficoltà socio-economica in cui versa il nucleo familiare;	dimostrazione della regolare ripresa del pagamento delle rate del mutuo a seguito dell'interruzione;
---	--

#### **Art. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI**

- 1) In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e nel rispetto della normativa specifica in materia di trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, saranno effettuati controlli, ai sensi della normativa vigente per la verifica delle autocertificazioni presentate.
- 2) L'ufficio procedente verifica periodicamente l'avvenuto versamento della quota di compartecipazione al canone mensile di locazione a carico dell'inquilino, richiedendo la presentazione delle quietanze di pagamento; in caso di mancato versamento, l'erogazione del contributo comunale sarà sospesa.
- 3) Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
- 4) Il Comune verifica periodicamente la permanenza dei beneficiari nell'alloggio oggetto di contratto, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

#### **Art. 8 - INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (RGPD – REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI) E DEL D.LGS. 196/2003 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", si precisa che i dati raccolti al fine delle istruttorie regolamentate da questo disciplinare e quelli relativi a qualsiasi variazione, verranno trattati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, attraverso strumenti cartacei, automatici e informatizzati, allo scopo di dare il corretto adempimento a quanto in esse richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo, il responsabile della protezione dati è il dott.re Mazzarella Luigi – P.E.C.: [pmazzarella@postecert.it](mailto:pmazzarella@postecert.it).

La base giuridica del trattamento è: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art 15 del R.E. 679/2016, accedendo ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, correggerli, cancellarli, revocarli od opporsi al loro trattamento.

L' informativa completa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è reperibile presso gli uffici comunali ed è scaricabile dal sito web istituzionale all'indirizzo: <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/privacy.asp>